

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI CONSORZIO VISION SRL

(parte generale)

Ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modifiche ed integrazioni

Emesso da	Vision Società Cooperativa Sociale Consortile			Validato da	Schiavon Giovanni Claudio			Referente aziendale: Schiavon Giovanni Claudio			
Stato di revisione del documento											
Rev.	1	Data	31/11/2017	Tipo documento	Modello di organizzazione, di gestione e di controllo			N. pag	1	di	16

Sommario

PARTE GENERALE	3
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	3
1.1 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive integrazioni.....	3
1.2 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	8
1.3 L'esimente della responsabilità: Il modello di organizzazione, di gestione e di controllo	8
2. Il Modello Organizzativo del Consorzio Vision	9
2.1 Individuazione dei Processi a Rischio.....	9
2.2 Reati rilevanti per il Consorzio	9
2.3 Destinatari.....	10
2.4 Diffusione, Comunicazione e Formazione.....	10
2.5 Organismo di Vigilanza e di Controllo	10
3. Sistema disciplinare.....	12
3.1 Vertici aziendali.....	13
3.2 Lavoratori.....	13
3.3 Collaboratori e consulenti.....	15
4. Violazioni	15

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”*, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa delle società.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi (in particolare con riferimento ai reati societari e ai reati in materia di sicurezza sul lavoro) che hanno ampliato il novero delle fattispecie penali la cui commissione comporta la responsabilità amministrativa dell’ente.

La responsabilità dell’ente – analoga alla responsabilità penale – sorge per connessione con la commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l’ente stesso, di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto Legislativo (c.d. reati presupposto).

La responsabilità dell’ente può sussistere qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre non è configurabile nel caso in cui l’autore dello stesso abbia agito nell’interesse esclusivo propri o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l’autore dell’illecito penale può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione.

Qualora l’autore del reato sia una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente, a carico di questo è sancita una presunzione di colpa. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’ente.

La responsabilità dell’ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

1.1 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive integrazioni

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell’attività d’impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. La lista dei reati è stata ampliata rispetto a quella originaria contenuta nel Decreto 231 alla data di emanazione dello stesso e, alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono qui di seguito elencati:

Elenco dei reati presupposto aggiornato al Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125	
1. <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)</i>	Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.). Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.). Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
2. <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]</i>	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.). Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.). Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.). Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.). Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.). Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.). Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.). Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
3. <i>Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]</i>	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.). Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91). Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
4. <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]</i>	Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.). Pene per il corruttore (art. 321 c.p.). Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012].
5. <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]</i>	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.). Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.). Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Elenco dei reati presupposto aggiornato al Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125	
6. <i>Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]</i>	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.). Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7. <i>Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]</i>	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012] Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
8. <i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]</i>	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.). Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.). Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.). Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.). Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.). Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.). Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.). Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.). Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.). Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.). Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.). Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.). Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1). Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3). Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5). Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
9. <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)
10. <i>Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]</i>	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
11. <i>Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]</i>	Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
12. <i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]</i>	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Elenco dei reati presupposto aggiornato al Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125	
<p>13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]</p>	<p>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>
<p>14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]</p>	<p>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).</p>
<p>15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]</p>	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).</p>

Elenco dei reati presupposto aggiornato al Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125	
<p>16. <i>Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]</i></p>	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</p>
<p>17. <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]</i></p>	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)</p>
<p>18. <i>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</i></p>	<p>Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</p>
<p>19. <i>Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</i></p>	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)</p>

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati elencati sia commesso nella forma del tentativo, come previsto dall'art. 26 del Decreto 231.

1.2 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni.

La **prima condizione** è che il reato sia commesso da un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato, ovvero da un particolare collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. Ai sensi del Decreto, la responsabilità dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie di soggetti:

- **soggetti in «posizione apicale»:** coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Appartengono a questa categoria il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore generale, il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente;
- **soggetti «subordinati»:** tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali. Oltre a tutti lavoratori dipendenti, possono appartenere a questa categoria anche i soggetti non appartenenti al personale all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali: ad esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti o i consulenti, i quali, su mandato della società o in ragione di rapporti contrattuali, agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente.

La **seconda condizione** richiede che il fatto di reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'interesse e il vantaggio sono concetti alternativi ed è sufficiente che sussista almeno uno dei due.

L'«**interesse**» sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente. La sussistenza dell'interesse è valutata con un giudizio *ex-ante*, al momento della condotta criminosa e prescinde quindi dalla circostanza che poi l'ente sia stato effettivamente favorito dalla condotta dell'autore del reato.

Il «**vantaggio**» sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura. Tale condizione è valutata *ex-post*, dopo la consumazione del reato.

L'ente non risponde invece se il fatto di reato è stato commesso contro il proprio interesse o nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

1.3 L'esimente della responsabilità: Il modello di organizzazione, di gestione e di controllo

Il Decreto Legislativo prevede per l'ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità in presenza delle seguenti condizioni:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un «*modello di organizzazione, di gestione e di controllo*» idoneo a prevenire i reati;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il modello organizzativo ha la funzione di prevenire la commissione di reati.

La funzione essenziale del Modello Organizzativo è quella di prevenire comportamenti illeciti, o scorretti o irregolari, anche attraverso la prescrizione di procedure e di modalità operative tali da renderli impraticabili.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede altresì un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli.

2. Il Modello Organizzativo del Consorzio Vision

Il Consorzio Vision con l'adozione del presente Modello Organizzativo si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di protocolli che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

L'organismo di vigilanza comunicherà tempestivamente ai soggetti dell'ente ogni modifica ed integrazione sostanziale che fosse apportata al Modello Organizzativo, per gli opportuni adeguamenti.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Vision prenderà atto del Modello Organizzativo, e formalizzerà il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo possa riguardare, con il primo verbale utile.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, introduttiva dei principi, nonché delle finalità che il Consorzio si prefigge con la sua adozione, e di una serie di una Parte Speciale che tratta le tipologie di reati presupposti applicabili.

2.1 Individuazione dei Processi a Rischio

Il Consorzio Vision ha provveduto ad analizzare i processi lavorativi nel cui ambito potrebbero essere commessi dei reati presupposto e per questi i rischi potenziali per ognuna di essi nonché le eventuali modalità attuative degli illeciti.

Nell'ambito di detto procedimento di analisi sono state identificate ed analizzate le fasi potenzialmente critiche, i soggetti e le funzioni aziendali interessati nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.

I principi di comportamenti e i protocolli si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e il sistema di gestione per la qualità, con il sistema di attribuzione di poteri, comprendente le procedure aziendali, già esistenti nell'ambito del Consorzio.

2.2 Reati rilevanti per il Consorzio

Alla luce dell'analisi di valutazione dei rischi svolta ai fini della predisposizione ed aggiornamento del presente Modello, si considerano rilevanti per la Società i reati presupposto sotto riportati:

- 1. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]*

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]

3. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

4. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]

5. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

Il Modello individua nella Parte Speciale, le attività sensibili per le fattispecie di reato, ovvero le attività della Società nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi.

2.3 Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti che operano per il Consorzio Vision, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- Rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- Sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

2.4 Diffusione, Comunicazione e Formazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i destinatari dell'esistenza e del contenuto del presente Modello Organizzativo.

2.5 Organismo di Vigilanza e di Controllo

2.5.1 Funzione di Vigilanza e di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Vision, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo, con la stessa delibera con la quale ha adottato il presente Modello Organizzativo ha istituito l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV), al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV – deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto (art. 6 lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, curandone l'aggiornamento continuo – è risultato composto da:

- Dott. Attilio Pagano
- Dott.ssa Fasoli Anna Sara
- Sig. Demis Loretelli

L'OdV ha due linee di reporting:

- La prima, su base continuativa, verso il Direttore;
- La seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria funzione l'OdV, a supporto della propria azione, potrà avvalersi, ove necessario, della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne.

L'OdV potrà adottare proprie procedure interne utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo.

2.5.2 Attività dell'organismo di vigilanza e di controllo

Il compito di vigilanza caratteristico dell'OdV si esplica in via generale attraverso le seguenti attività:

2.5.3 Esercizio dei poteri di controllo

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esercizio di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato il responsabile.

2.5.4 Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione dei reati di cui alle singole Parti Speciali. In particolare:

- a. Verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente a una verifica degli atti e dei contratti nei processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- b. Verifiche sui protocolli. A tal fine procederà periodicamente a una verifica dell'efficacia dei protocolli del presente Modello Organizzativo, anche attraverso l'accertamento del livello di conoscenza del Modello Organizzativo e richieste di chiarimenti o segnalazioni pervenute.

L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle normative di volta in volta intervenute nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

2.5.5 Attuazione del sistema disciplinare

L'OdV segnala senza indugio al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione e alla Direzione del Personale le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre funzioni aziendali, al fine della promozione nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili della violazione del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare.

2.5.6 *Informazione*

L'OdV informa, anche per iscritto, i propri referenti indicati al punto 7.1 in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno semestralmente, o in riferimento a specifiche e significative situazioni. L'OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per riferire sulla propria attività. Inoltre potrà chiedere di conferire con lo stesso.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente a oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della società.

3. Sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo 231701.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) Elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) Rilevanza degli obblighi violati;
- c) Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) Eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) Comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

3.1 Vertici aziendali

Ai fini del Decreto Legislativo 231/01, nell'attuale organizzazione della Società, sono vertici aziendali: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

3.1.1 Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a. Nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo;
- b. Nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c. Nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- d. Nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco della fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

3.1.2 Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione, è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

3.2 Lavoratori

Ai sensi del combinato disposto degli art. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti dei lavoratori.

3.2.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) Nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) Nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) Nella violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) Nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) Nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

3.2.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) **Richiamo verbale** La sanzione del richiamo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.
- b) **Richiamo scritto** La sanzione del richiamo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).
- c) **Multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione** Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del richiamo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanza aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.
- d) **Sospensione della retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni** La sanzione della sospensione dalla retribuzione o dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.
- e) **Licenziamenti senza preavviso.** La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria

del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. Violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- ii. Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

3.2.3 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

3.3 Collaboratori e consulenti

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori o consulenti della Società e soggetti al coordinamento o vigilanza da parte della stessa, abbiano posto in essere le gravi violazioni delle norme del Modello Organizzativo di seguito indicate, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

4. Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- Nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso tra quelli previsti nel Decreto Legislativo;

- Nella violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinente l'incarico ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- Mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.